



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- Visto il D.P.R. 22 settembre 1988, n.448 "Approvazione delle disposizioni nel processo penale a carico di imputati minorenni";
- Visto il D.L.vo 28 luglio 1989, n.272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n.448";
- Vista la legge 15 dicembre 1990, n.395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.L.vo 3 febbraio 1993 n.29 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.P.C.M. 24 marzo 1995, n.207 "Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione", nella parte in cui è previsto un organico rapporto di collaborazione con le amministrazioni pubbliche in materia di formazione e di aggiornamento del personale;
- Vista la circolare 24 aprile n.14/95, del Ministro per la Funzione pubblica, recante "Direttive alle Amministrazioni pubbliche in materia di formazione del personale";
- Visto il D.P.R. 6 marzo 2001 n.55 relativo al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;
- Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/12/2001 riguardante la formazione e valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni;
- Visto il D.M. 14 settembre 2004, art. 7 e 8;
- Recepite le osservazioni inviate dalle OO.SS.;
- Considerato che alla luce del ruolo strategico che la formazione va assumendo nei processi di riforma della P.A., appare necessario svolgere un'attività orientata alla ricerca e alla sperimentazione di indirizzi e metodi in materia di formazione e aggiornamento del personale che lavora con i minorenni entrati nel circuito penale, in relazione alla specificità dell'intervento nei confronti dei minori;

emana il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Istituto Centrale di Formazione del Personale)

1. L'Istituto Centrale di Formazione del personale (di seguito denominato I.C.F.) ha sede in Roma.
2. L'I.C.F. gode di autonomia gestionale, amministrativa e contabile nell'ambito delle disposizioni emanate dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, in linea con quelle dettate dal Capo del Dipartimento nel documento annuale di programmazione.

**Art. 2
(Finalità)**

1. L'I.C.F. ha lo scopo di:
 - predisporre le linee d'indirizzo generali relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale al fine di:
 - a. progettare, realizzare e valutare le attività formative rivolte al personale della giustizia minorile;
 - b. svolgere attività di studio, ricerca e sperimentazione di indirizzi e metodi in materia di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;
 - promuovere la cultura della giustizia minorile attraverso la documentazione scientifica e la collaborazione con Università, Istituti di ricerca, Agenzie formative, Enti pubblici e privati attinenti alla formazione e allo sviluppo del personale.

**Art. 3
(Attività e competenze)**

1. L'I.C.F. provvede alla:
 - formazione di primo ingresso e formazione permanente di tutto il personale del Dipartimento Giustizia Minorile;
 - formazione congiunta con gli operatori di Enti ed Agenzie istituzionali e non che compongono la rete dei servizi rivolti ai minori, ai sensi del DPR 448/88, D.L.vo 272/89, della Legge 285/97, della Legge 328/2000;
 - formazione dei quadri dirigenziali e direttivi in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
 - collaborazione alla formazione specifica della magistratura minorile d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura;
 - realizzazione di convegni, incontri e giornate di studio, a carattere nazionale ed internazionale;
 - collaborazione alla realizzazione e pubblicazione della Rivista della giustizia minorile;
 - collaborazione con Università, Istituti di ricerca, Agenzie formative, Enti pubblici per la realizzazione di iniziative formative e culturali in un'ottica di cooperazione sinergica e di ottimizzazione delle risorse;
 - attivazione di convenzioni con Università, Istituti Superiori di Studi, Agenzie formative, Enti Pubblici per la realizzazione di un sistema di accreditamento formativo e promozione di tirocini professionali pre e post lauream.

**Art. 4
(Struttura dell'Istituto)**

1. L'I.C.F. ha sede in Roma presso il Dipartimento Giustizia Minorile; consta di due sedi decentrate che assumono la seguente denominazione:
 - Istituto Centrale di Formazione del Personale – Sede di Messina;
 - Istituto Centrale di Formazione del Personale – Sede di Castiglione delle Stiviere.
2. L'I.C.F. è funzionalmente dipendente dal Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione.
3. Le sedi decentrate di Messina e Castiglione delle Stiviere godono di autonomia gestionale, amministrativo-contabile e logistica, nell'ambito delle disposizioni emanate dal Direttore dell'I.C.F., sentito il direttore della sede, in linea con quelle dettate dal Direttore Generale del Personale e della Formazione.

Art. 5
(Direttore dell'Istituto)

1. Il Direttore dell'Istituto è preposto all'organizzazione dei servizi e delle attività dell'Istituto che consta di due macro-aree, Area Gestione ed Organizzazione ed Area Formazione, suddivise in cinque servizi:
 - Area Gestione ed Organizzazione:
 - Servizio I – Affari Generali e Segreteria, promozione e valorizzazione della cultura minorile;
 - Servizio II – Amministrazione, Contabilità e Controllo di Gestione;
 - Servizio III – Logistica e Sicurezza.
 - Area Formazione:
 - Servizio I – Formazione e Didattica; Studi e ricerche sulla formazione;
 - Servizio II – Promozione di accordi ed intese nell'ambito della collaborazione europea ed internazionale in materia formativa – Conservazione, promozione e diffusione del patrimonio documentale e bibliotecario.
2. Il Direttore dell'I.C.F. è nominato tra i dirigenti non generali, di prima fascia economica, tenuto conto dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle competenze specifiche dell'Istituto stesso a cui è preposto, nonché della qualità del servizio prestato, della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nei servizi in precedenza prestati.
3. Il Direttore dell'I.C.F. è coadiuvato dai responsabili dei servizi relativi alle due macro-aree e dai direttori delle sedi, che costituiscono lo staff di direzione.
4. Il Direttore dell'I.C.F., nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un Comitato Scientifico composto da esperti in materie giuridiche, criminologiche e psico-socio-pedagogiche.

Art. 6
(Organi collegiali)

1. Gli organi collegiali dell'I.C.F. sono il Consiglio di Direzione, il Consiglio Tecnico-Scientifico ed il Collegio dei Docenti.
2. **Il Consiglio di Direzione** è organo di decisione delle linee operative dell'I.C.F. sulle materie oggetto della missione istituzionale.
 - a. Il Consiglio di Direzione è composto dal Capo Dipartimento della Giustizia Minorile o suo delegato, che lo presiede, dai Direttori Generali del D.G.M., dal Direttore dell'I.C.F.
 - b. Il Consiglio di Direzione delibera validamente con la presenza del Direttore dell'I.C.F. e della metà dei suoi componenti.
3. **Il Consiglio Tecnico-Scientifico** è organo di elaborazione e di definizione delle linee operative dell'I.C.F. È composto dal direttore dell'I.C.F., che lo presiede, dai componenti dello staff di direzione, nonché da un referente dell'area formazione delle sedi decentrate oltre che da tre esperti di materie psico-socio-pedagogiche e giuridiche nominati dal Direttore dell'I.C.F.
4. **Il Collegio dei docenti** è organo consultivo del direttore dell'I.C.F., che lo presiede. Il Collegio è composto dai docenti delle materie di insegnamento, dal responsabile del servizio I della macro-area Formazione nonché dai direttori delle due sedi decentrate.

Il Collegio dei docenti:

 - a. dà pareri sullo svolgimento dei corsi, sull'attuazione del piano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;
 - b. formula proposte in ordine ai testi da adottare per l'attività didattica;
 - c. sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate dai docenti;
 - d. esprime parere su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre al Collegio stesso.

**Art. 7
(Personale)**

1. All'I.C.F. è assegnato personale con competenze ed esperienze professionali specifiche, attinenti ai diversi settori di attività dell'Istituto. In particolare, ai responsabili ed al personale direttamente impegnato nelle attività formative e nella didattica sono richieste competenze specifiche in materia di formazione, comprovate da titoli e/o da esperienze maturate nell'ambito dei processi formativi.
2. Al Servizio III - Logistica e di Sicurezza della macro-area Gestione ed Organizzazione, cui è preposto un appartenente al ruolo dei Commissari del Corpo di Polizia Penitenziaria, è assegnato sia personale del comparto ministeri sia personale appartenente al medesimo Corpo.
3. Le sedi decentrate sono dirette da un funzionario dell'area C, posizione C3 o, in assenza C2, con specifiche competenze nel settore che assicura il funzionamento della struttura ed il regolare andamento dell'attività gestionale didattico-formativa.
4. Nella fase transitoria, all'I.C.F. è assegnato, con apposito ordine di servizio del Direttore Generale del Personale e della Formazione, tutto il personale attualmente in servizio presso l'ex Ufficio II della medesima Direzione Generale e delle ex Scuole di Formazione del Personale di Roma, Messina e Castiglione delle Stiviere.

**Art. 8
(Regolamento interno)**

1. L'organizzazione interna dell'I.C.F. sarà determinata con apposito Regolamento interno da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Roma, li 12 APR. 2006

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosario PRIORE

